



FEDERAZIONE ITALIA SPORT INVERNALI

CORTE FEDERALE D'APPELLO

La Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, costituita da:

Daniele	PORTINARO	Presidente
Carlo	CELANI	Consigliere Relatore
Laura	DAL ZUFFO	Consigliere

riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente

DECISIONE

Sul procedimento originato da reclamo ex art. 26, comma 2, R.G.S. FISI iscritto al n. 2024/257, promosso

DA

PROCURA FEDERALE, con sede in Milano, Via Piranesi n. 46, rappresentata dal Procuratore Federale avv. Stefania Cappa;

Reclamante

CONTRO

-OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, il -OMISSIS-, Cod. Tess. -OMISSIS-, rappresentato dall'avv. Fabio Iudica e dall'avv. Marco Cozzi;

Resistente

per la riforma della decisione n. 006/2024 depositata in data 08.05.2024 dal Giudice Sportivo Nazionale, pubblicata in pari data ai sensi degli artt. 13 e 14 R.G.S. il, la quale ha statuito quanto segue:

*"Il Giudice Sportivo Nazionale, ritenute provate le violazioni da parte dell'allenatore e Giudice di Gara -OMISSIS- degli artt. 6.1 lett. a), d), f) del Regolamento Squadre*

*Nazionale e degli artt. 223.1.1 e 223.1.2. del Regolamento Tecnico Federale Sci Alpino commina al medesimo -OMISSIS- la **sanzione dell'ammonizione** ad osservare in futuro le norme e le regole di condotta violate, con **diffida** a non reiterare l'infrazione commessa".*


Visto il reclamo promosso dalla Procura Federale in persona del Procuratore Federale avv. Stefania Cappa in data 14 maggio 2024 (Prot. N. 2024/319) ed i relativi allegati;  
vista la memoria depositata dal Resistente entro il termine 31.05.2024, ore 12.00;  
visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza collegiale del 04.06.2024 il Consigliere avv. Carlo Celani.

#### FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vicenda oggetto di reclamo riguarda un'asserita condotta antisportiva consumatasi durante la competizione "Trofeo Funivia Campiglio", tenutasi l'11 e il 12 aprile 2024, in località Madonna di Campiglio. Sulla scorta di quanto segnalato dalla Segreteria Generale della FISJ al Giudice Sportivo Nazionale in data 15 aprile 2024, la suddetta condotta sarebbe consistita nello spostamento da parte dell'odierno Resistente di una porta del tracciato prima del passaggio dei due atleti in testa alla competizione dopo la prima manche, porta che poi veniva riposizionata nella sua collocazione iniziale. Tramite tale operazione, la curva del tracciato adiacente alla porta in questione veniva resa "più angolata", condizionando la prestazione degli atleti in testa alla gara, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rispettivamente in seconda e prima posizione dopo la prima manche, e comportando l'annullamento della gara, senza assegnazione di punteggio agli atleti.

In data 18 aprile 2024, il Giudice Sportivo Nazionale istruiva il procedimento, rimetteva la causa in decisione per il giorno 28 aprile 2024 e avvertiva -OMISSIS- della possibilità di depositare memorie e documenti difensivi entro due giorni liberi dalla suddetta data ai sensi dell'art. 24 R.G.S. FISJ. L'odierno resistente depositava in data 24 aprile 2024 una memoria difensiva nel suo interesse, a cui, inoltre, accompagnava




documentazione a sostegno della propria posizione e con cui chiedeva, oltre all'archiviazione del procedimento incardinato, l'audizione testimoniale del Direttore di gara, -OMISS/S-, del tracciatore della seconda manche, -OMISS/S-, nonché dei Delegati Tecnici FIS -OMISS/S- e -OMISS/S-. A seguito della suddetta memoria, il Giudice Sportivo Nazionale rinviava la decisione al giorno 8 maggio 2024 per consentire l'audizione dei sopra citati testimoni (che avveniva nelle date del 6 e 7 maggio 2024) e invitava il Delegato Tecnico FIS, -OMISS/S-, a riscontrare per iscritto delle domande in ordine ai fatti occorsi (adempimento cui il predetto provvedeva in data 7 maggio 2024).

All'udienza dell'8 maggio, il Giudice Sportivo Nazionale emetteva la decisione n. 006/2024, con cui riteneva colpevole l'odierno Resistente e comminava la sanzione dell'ammonizione con diffida a non reiterare l'infrazione commessa. Il Giudice di prime cure motivava la propria decisione sostenendo l'antisportività e la antiggiuridicità della condotta posta in essere dal -OMISS/S-, non rinvenendo tuttavia una volontà lesiva nei confronti dei danneggiati, tutt'al più ascrivendo la condotta a una commissione colposa, non meritevole di trattamenti sanzionatori più aspri.

Avverso la suddetta decisione, la Procura Federale FIS, in persona dell'avv. Stefania Cappa, in data 14 maggio 2024 presentava reclamo, richiedendo l'irrogazione della sanzione della sospensione dall'attività con ritiro temporaneo della tessera per il periodo massimo di 1 anno e adducendo come motivi del proposto reclamo l'errata applicazione della normativa attribuita al caso concreto e alla condotta posta in essere e l'errato trattamento sanzionatorio inflitto al -OMISS/S-, essendo la sanzione comminata priva dei requisiti di afflittività ed effettività.

A seguito di tale reclamo, in data 24 maggio 2024, la scrivente Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, fissava l'udienza per la decisione in camera di consiglio per il 4 giugno 2024, ore 12.00, presso la Federazione Italiana Sport Invernali in Milano, via Piranesi, 46, avvertendo le parti interessate della facoltà



di costituirsi e presentare memorie fino a due giorni prima dell'udienza, dunque entro le ore 12.00 del 31 maggio 2024.

In data 31 maggio 2024, il -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Iudica e dall'avv. Marco Cozzi, si costituiva tempestivamente in giudizio, presentando la memoria difensiva di cui all'art. 26, comma 5, R.G.S. FISJ, con cui richiedeva il rigetto integrale del reclamo e, di conseguenza, la conferma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale, e, in subordine, in ipotesi di accoglimento anche parziale del reclamo, la limitazione della sanzione da irrogarsi nella minor misura ritenuta di giustizia.

In particolare, la difesa del -OMISSIS- confutava le argomentazioni addotte dalla Procura Federale, ribadendo l'assenza di qualunque intenzionalità nella condotta posta in essere dal proprio assistito.

Sempre in data 31 maggio 2024, la Procura Federale presentava una "memoria" integrativa al reclamo. Memoria di cui la stessa Procura Federale richiedeva in data 3 giugno 2024 lo stralcio, e della quale, pertanto, non si tiene conto.


Dopo la relazione del Consigliere Relatore avv. Carlo Celani, il Presidente avv. Daniele Portinaro ha invitato le Parti alla discussione, la quale è stata approfondita ed esaustiva, connotata altresì da frequenti richiami ai contenuti degli atti già depositati in corso di causa.

A seguito della trattazione orale, la Corte si è ritirata in camera di Consiglio.

Quindi, la Corte ha deciso come da dispositivo letto in udienza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice Sportivo Nazionale ha ritenuto illecita la condotta del -OMISSIS-, frutto di una iniziativa non consentita dal Regolamento tecnico, di natura colpevole, non dolosa, applicando la sanzione dell'ammonizione, considerando, a titolo attenuativo, che lo stesso avrebbe tentato di rimediare alla propria azione ricollocando la porta nel punto originale.

Handwritten signature and initials, possibly 'CV' and 'NP', with a flourish above.

Per la Procura, la sanzione risulta eccessivamente lieve, e con un grado di effettività e afflittività non congruo rispetto alla condotta del tesserato.

Secondo l'insegnamento del Collegio di garanzia, la regola *iuris*, nell'ambito del principio di proporzionalità delle sanzioni, è quella della necessità di un «ponte logico fra l'individuazione della sanzione e la valutazione dei fatti che vi si pongono alla base».

I fatti ascritti al tesserato sono stati evidenziati, e non sono oggetto di alcuna contestazione. Il -OM/SS/S- ha sempre ammesso la propria responsabilità, e i fatti non sono stati contestati, neppure in sede di appello, e, pertanto, deve essere ritenuta pacifica la sua responsabilità disciplinare.

Occorre, quindi, valutarli, e in particolare ricordare i seguenti passaggi.

Nel corso di una gara di Slalom Gigante, il -OM/SS/S- ha proceduto a spostare una porta.

Lo spostamento è stato realizzato durante il passaggio dei due atleti che erano in testa nella prima manche, e dopo il loro passaggio la porta veniva, sempre dal -OM/SS/S-, riposizionata.

Si trattava di una gara internazionale, cui avevano partecipato oltre cento atleti.

Il tesserato -OM/SS/S- in quel momento si trovava sul tracciato in qualità di tecnico e di giudice di gara.

Il risultato di simile condotta è stato l'annullamento della gara e la mancata attribuzione di punti.

Dalla valutazione dei fatti, risulta, allora, una condotta assai grave, realizzata da un soggetto particolarmente qualificato, tecnico federale e giudice di gara, che non poteva ignorare la illiceità dello spostamento e, soprattutto, le sue conseguenze, molto gravi, quali l'annullamento della gara e la non attribuzione di punteggio a oltre cento atleti.

Ulteriormente da valutare è la internazionalità della gara, svoltasi nel paese organizzatore dei prossimi Giochi Olimpici Invernali, e quindi il richiamo e la attenzione


globale derivanti dalla invalidazione di una gara, a causa dello spostamento di una porta da parte di un tecnico, nel corso del suo svolgimento. Episodio veramente inopportuno e deprecabile.

Conseguentemente, a seguito del reclamo della Procura, la precisa determinazione della sanzione da irrogare è rimessa all'apprezzamento di questa Corte, partendo dalla specifica gravità del fatto concretamente addebitato, e non contestato, che appare di tale entità che l'ammonizione risulta insufficiente alla tutela di quei valori e principi che i Regolamenti Federali e del CONI intendono perseguire, costituiti dalla fiducia e dalla considerazione di cui un atleta, una Società sportiva, un arbitro o un tecnico devono godere, nonché dal prestigio dell'ordinamento sportivo.

Si tratta dei valori e dei principi di lealtà e probità sportiva, che rappresentano gli obblighi generali a cui tutti i tesserati sono assoggettati, questo al fine di garantire l'ordinario svolgimento dell'attività sportiva. E ciò vale sicuramente allorché si discute di condotte tenute da tecnici Federali, o Giudici arbitri, assoggettati ai canoni di lealtà e probità sportiva, a tutela degli interessi sistemici della Federazione.

Si aggiunga, ancora, che ai sensi dell'art. 1 comma 2 dei "Principi di Giustizia Sportiva" (approvati con delibera del Consiglio Nazionale C.O.N.I. n. 1616 del 26.10.2018) "Gli Statuti e i regolamenti federali, in particolare, devono assicurare la corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, il rispetto del fair play, la decisa opposizione a ogni forma di illecito sportivo, frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale e alla corruzione". Ergo, interesse giuridico centrale della "Giustizia Sportiva" è la "corretta organizzazione e gestione dell'attività sportiva" latamente intesa.

A sua volta, l'art. 2 del Regolamento di Giustizia della FISI dispone che "... i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale osservano lo Statuto e i Regolamenti della Federazione Italiana Sport Invernali, i Principi di Giustizia Sportiva e il Codice".

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a last name, located in the bottom right corner of the page.

La illiceità della condotta del tesserato -OM/SS/S-, sopra puntualmente richiamata, che ha agito in veste di tecnico, nonché di giudice di gara, o, indifferentemente, *referee*, e le conseguenze che ne sono scaturite, anche esse ben delineate, è, in conclusione, ravvisabile nella violazione dei doveri di lealtà e probità, immanenti all'ordinamento sportivo, e che deve guidare la condotta di tutti i soggetti coinvolti, tesserati e dirigenti, al di là della mancanza nel regolamento di giustizia FISJ di una fattispecie riferibile a un illecito disciplinare tipico, come lo spostamento di una porta.

Pertanto, la sanzione che deve essere applicata non può essere quella della ammonizione, correttamente considerata dalla Procura non effettiva e non afflittiva, e comunque inadatta rispetto alla condotta illecita contestata e alle sue conseguenze, si ribadisce anche tenuto conto del risalto internazionale dell'accaduto, nel Paese delle prossime Olimpiadi Invernali.

La sanzione che appare congrua è, invece, quella della sospensione dall'attività con ritiro della tessera, per i tecnici prevista dall'art. 55, C), lett. d) Reg. Giust. FISJ.


Va indagata, ora, la misura della sospensione, che secondo l'art. 56, lett. h), può giungere fino al massimo di un anno.

Non sembra di poter pervenire alle conclusioni, sul punto, della Procura, poiché l'anno di durata appare eccessivo, essendo anche il massimo edittale previsto.

Più giusta e equa appare una durata della sospensione per sei mesi. Simile periodo, deve però essere aumentato della metà, e quindi fino a nove mesi, in virtù della applicazione delle circostanze aggravanti previste dall'art. 58, lett. a) e b), Reg. Giust. FISJ, che prevalgono su quella attenuante ravvisata dal Giudice Sportivo Nazionale.

E infatti, come illustrato, la condotta del tesserato -OM/SS/S- è stata posta in essere nell'esercizio di sue funzioni proprie, di tecnico e giudice, e, in ogni caso, ha senz'altro recato un danno alla organizzazione della gara, che è stata annullata con mancata attribuzione di punti agli oltre cento atleti partecipanti.

P.Q.M.



La Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, definitivamente pronunciando:

- In via preliminare, dichiara l'inammissibilità della produzione documentale richiesta dalla Procura Federale all'udienza odierna;
- in **riforma** della decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 006/2024 dell'08.05.2024, resa tra le parti, comunicata e pubblicata in pari data ex artt. 13 e 14 R.G.S. ed in **accoglimento parziale** del reclamo proposto dalla Procura Federale ex art. 26 R.G.S. FISl (Prot. N. 2024/319) avverso la predetta decisione, confermata la responsabilità del sig. -OMISSIS- delle violazioni degli artt. 6.1 lett. a), d), f) del Regolamento Squadre Nazionale e degli artt. 223.1.1 e 223.1.2 del Regolamento Federale Sci Alpino, ritenuta la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 58, punto 1, lett. a) e b) R.G.S. FISl, commina nei confronti del -OMISSIS- la sanzione disciplinare della sospensione dall'attività con ritiro temporaneo della tessera ex artt. 55, punto c), lett. d) e 56 co. 1 lett. h) R.G.S. FISl, per la durata di 9 (nove) mesi.

Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio in data 4 giugno 2024

Avv. Daniele Portinaro

Avv. Carlo Celani

Avv. Laura Dal Zuffo

